

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 37
DEL 28 DICEMBRE 2012
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 52
DEL 27 DICEMBRE 2012

S O 37

<<1 bis. I provvedimenti comunali che dispongono limitazioni alla mobilità veicolare non possono avere durata superiore a tre giorni, decorsi i quali l'eventuale reiterazione del provvedimento è subordinata alla verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.>>.

Art. 183 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15/2007

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<a 90° e oltre>> sono aggiunte le seguenti: <<, con un rendimento di almeno il 55 per cento>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<e dell'applicazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e una temperatura di colore massima pari a 3300 K>>;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;>>;

d) la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:

a) i progetti già approvati;

b) i progetti in fase di esecuzione;

c) gli impianti già realizzati.>>;

f) al comma 6 le parole <<superi il valore di 0,5>> sono sostituite dalle seguenti: <<sia inferiore al valore di 0,5>>;

g) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

<<b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interesse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e roatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;>>;

h) alla lettera c) del comma 12 le parole <<dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla CEN/TR 13201-1>>.

Art. 184 modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007

1. Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<al 31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2013>>.

Art. 185 inserimento dell'articolo 23 ter nella legge regionale 30/1987

1. Dopo l'articolo 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è inserito il seguente:

<<Art. 23 ter accordi di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'articolo 2135 del codice civile, le Province stipulano gli accordi di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'articolo 206 del decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 186 sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 16/2008

1. L'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 impianti di depurazione esistenti

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del